
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

ORIGINALE

ANNO 2025

N. 56 del Reg. Delibere

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000

L'anno 2025, il giorno 27 del mese di novembre alle ore 20:30 presso la sala consiliare del Comune di Vignola si è riunito il Consiglio dell'Unione Terre di Castelli.

Fatto l'appello nominale risultano:

Partecipante	Presente/Assente
ROSSELLA CACI	Presente
MARINA BASCHIERI	Presente
EMILIANO BETTELLI	Presente
AUGUSTO BONAIUTI	Presente
FEDERICO COVILI	Assente
ELISABETTA DEL NEGRO	Presente
FEDERICO FOLLONI	Assente
ERICA FRANCESCHINI	Assente
STEFANO GALLETTA	Presente
GIOVANNI GALLI	Presente
MASSIMO GLIELMI	Presente
FRANCESCA GRAZIOSI	Presente
IACOPO LAGAZZI	Presente
THOMAS LUGLI	Assente
ALBERTO MALMUSI	Presente

CRISTIAN MAZZONI	Presente
GIOVANNA MEGARO	Presente
EMILIA MURATORI	Presente
CRISTIANA NOCETTI	Presente
GABRIELLA OCA	Assente
MASSIMO PARADISI	Presente
ANGELO PASINI	Presente
VALENTINA PEDRETTI	Assente
SIMONE PELLONI	Presente
FEDERICO POPPI	Presente
ANNA RICCHI	Presente
FEDERICO ROPA	Presente
GIACOMO TACCONI	Assente
ENRICO TAGLIAVINI	Assente
ANDREA VANDELLI	Presente
CARMINE VENTRE	Presente

N. Presenti **23** N. Assenti **8**

Assiste il VICE SEGRETARIO **ELISABETTA MANZINI**.

Scrutatori: Ventre, Malmusi, Graziosi

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza **ROSSELLA CACI** nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio dell'Unione adotta la seguente deliberazione:

Si dà atto che durante la trattazione del punto n.2 in ordine del giorno entrano l'Assessore Tagliavini e il Consigliere Covili. I Consiglieri salgono a n. 25.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto l'art. 194 D.Lgs. n. 267 del 2000, e successive modificazioni, rubricato "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" secondo cui:

1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*
2. *Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori."*

Viste le sentenze n. 289/2024 e n. 290/2024 del Giudice di Pace di Modena per effetto delle quali l'Unione Terre di Castelli è tenuta al pagamento di spese legali di controparte, sentenze che vengono allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

Verificato che i predetti provvedimento giurisdizionale rientra tra le fattispecie riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (sentenze esecutive);

Preso atto che:

- entrambe le Sentenze sopra richiamate sono relative a due procedimenti civili promossi dalla Sig. C.G. in opposizione ad altrettante sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 146 del C.d.S.
- entrambe le Sentenze hanno eccepito la richiesta di annullamento dei verbali inerenti le sanzioni citate e dunque condannato questo Ente al rimborso in favore dell'opponente

delle spese di lite ammontanti in €. 184,98 per ogni procedimento citato;

Evidenziato che il debito dell'Unione Terre di Castelli nei confronti della Sig.ra C.G. risulta essere dunque di €. 369,96, somma che viene posta quale debito fuori bilancio;

Dato atto della Relazione del Dirigente Comandante della P.L. prot. n. 45841 del 13/11/2025 in merito alla descrizione delle motivazioni della soccombenza di lite che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto (**Allegato B**);

Considerato che la suddetta somma onnicomprensiva di €. 369,96 necessaria all'impegno ed al pagamento di quanto disposto con le sentenze citate, trova copertura alla Missione 3, programma 1, cap. 3031/68 "SPESA PER TUTELA LEGALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE" del Bilancio di previsione 2025-2027;

Visto, tra gli altri, il parere n. 22 del 29 aprile 2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.Lgs. n. 267/2000, che il significato del provvedimento del consiglio dell'Ente di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere la legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che:

- i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti si collocano tra i c.d. "debiti involontari", cioè quelli connotati dalla circostanza che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrano, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente locale;
- il debito nascente da sentenza esecutiva si distingue da tutte le altre ipotesi previste dall'art. 194 in quanto nasce in forza di un provvedimento giurisdizionale: tale circostanza non lascia alcun margine di valutazione al Consiglio sulla legittimità del debito medesimo; da ciò discende che la valenza dell'atto di riconoscimento del debito, non è quella di riconoscerne la legittimità, già contenuta nella statuizione del giudice, bensì quella di ricondurre il debito "da sentenza" al "sistema bilancio", con la sola funzione di salvaguardarne gli equilibri;
- in tale tipologia di debiti, infatti, il credito vantato dal privato è certo (giacché ne è stato determinato l'ammontare nella sentenza), liquido (in quanto ha assunto la natura di debito di valuta) ed esigibile (atteso che dal momento della esecutività della statuizione del giudice, vengono meno le condizioni ostative al pagamento della somma al creditore) che diventa atto dovuto;

Considerato che risulta decorso per entrambe le pronunce il termine lungo previsto dalla legge in materia di esecuzioni nei confronti della P.A. Per cui si rende indispensabile

procedere al riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 191 c. 3 del TUEL che ha natura prevalente, anche al fine di non arrecare ulteriore nocumento alle finanze dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Struttura Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c.1, D.Lgs.267/00 e con il quale viene inoltre attestata la sussistenza dei requisiti che fondano la legittimità dei debiti;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Struttura Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, D.Lgs.267/00 e con il quale viene inoltre attestata la regolarità dei mezzi di copertura individuati, nel rispetto della normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL, verbale n. 25 del 18/11/2025 prot. n. 46539 del 18/11/2025;

Dato atto che la presente deliberazione è stata presentata alla I Commissione Consiliare nella seduta del 20/11/2025;

Dato atto che la registrazione della seduta, così come previsto dall'art. 42 del Regolamento del Consiglio, costituisce resoconto e documento della seduta ai sensi dell'art. 22, lettera d), della legge n. 241 del 1990 e succ. mod., è disponibile nella sezione del sito istituzionale "Sedute del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli - Video diretta e registrazioni";

Preso atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è Dott.ssa Elisabetta Manzini che dichiara, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, (o nel caso comma 2) l'insussistenza di potenziali conflitti di interesse nel presente procedimento come da dichiarazione acquisita agli atti

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto dell'Unione Terre di Castelli;
- i relativi pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

La Presidente Caci cede la parola alla Dirigente Affari Generali, **dott.ssa Manzini**, la quale fornisce le motivazioni come richiamate nell'atto deliberativo relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del dlgs 267/2000 il quale prevede una serie di situazioni in cui si vanno a dichiarare i debiti fuori bilancio tra cui appunto le sentenze esecutive le quali, secondo anche diversa giurisprudenza della Corte dei conti, si collocano tra i debiti involontari perché, appunto proprio derivanti da sentenze. La Dott.ssa Manzini fornisce anche risposta al consigliere Bettelli rispetto agli interrogativi posti in commissione. Precisa che ha provveduto a raccogliere le informazioni richieste direttamente al comandante della Polizia locale che aveva reso anche la relazione del motivo perché si sono andati ad evidenziare questi due ritardi

nella notifica. Essendo che il consigliere Bettelli chiedeva appunto quando succedono queste situazioni qual è il metodo utilizzato, se si verificano appunto ritardi di questo genere e quindi, in base a quanto rilevato presso il Corpo di Polizia locale, nel momento in cui l'ufficio verbali si accorge di essere andato oltre i termini, naturalmente non notifica se per errore o per svista, come in questo caso, può succedere che viene notificato e dunque può avvenire il ricorso come è accaduto, mentre se il cittadino che riceve il verbale non nei tempi di legge si reca presso l'ufficio e dichiara « ho ricevuto il verbale », il servizio ha confermato che si annulla il verbale in autotutela. Precisa che appunto queste sono le situazioni che potrebbero verificarsi e questo è il caso dell'errore dove non ce ne si è accorti ;

La Presidente Caci cede la parola al **Consigliere Bettelli** il quale ringrazia per le delucidazioni che aveva appunto formulato in Commissione proprio in riferimento alla questione di metodo e quali sono le casistiche in questi casi.

La Presidente Caci cede la parola al **Consigliere Pelloni**, il quale evidenzia che come già detto per altri debiti fuori bilancio, anche in questo viene scritto che il debito nascente da sentenza esecutiva si distingue da tutte le altre ipotesi previste dall'articolo 194, in quanto nasce in forza di un provvedimento giurisdizionale. Tale circostanza non lascia alcun margine di valutazione al Consiglio sulla legittimità del debito medesimo. Da ciò discende che la valenza dell'atto di riconoscimento del debito non è quella di riconoscere la legittimità già contenuta nella statuizione del giudice, bensì quella di ricondurre il debito da sentenza al sistema bilancio con la sola funzione di salvaguardarne gli equilibri. Ciò non toglie che, come già detto in altri ragionamenti, in questo caso di fatto la valutazione che può fare il Consiglio ed eventualmente la Giunta, se l'ha già fatta, è che quando c'è un errore ci sono dei protocolli, dei metodi di lavoro da affinare, perché non si vada prima a scadenza dell'avviso o venga mandato l'avviso oltre i termini. Importante capire se in qualche modo c'è una verifica interna affinché questi errori non ricapitano poi l'infallibilità non è di questo mondo.

La Presidente Caci cede la parola alla **Consigliera Vandelli**, la quale vuole rispondere al Consigliere Pelloni, precisando che essendo che non era in Commissione e che forse non aveva avuto modo di vedere gli atti che erano stati forniti, è bene evidenziare che è stata fatta dal Comando Polizia locale dell'Unione proprio una relazione relativamente al fatto che c'era stata una problematica di natura informatica nella piattaforma e che quindi c'era stata una problematica che esulava da quello che era effettivamente un errore umano, ma più che altro la piattaforma ha scaricato e ha creato l'avviso in maniera ritardata, probabilmente per un errore di aggiornamento, qualcosa di natura informatica che comunque è stata segnalata e che quindi ha appunto dato questo errore e non si trattava dunque di un errore umano. Conferma, inoltre, quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato che dice che il Consiglio non ha possibilità di discrezionalità sulla valutazione della variazione per debito fuori bilancio sulle sentenze.

La Presidente Caci cede la parola alla **Consigliera Nocetti** la quale precisa che in questo caso ci si trova di fronte a un cittadino che ha fatto valere un proprio diritto, nonostante avesse una sanzione legata al codice della strada, la notifica, non ha rispettato i tempi di legge, quindi il cittadino ha fatto ricorso e ha quindi visto confermato il proprio volere. Nel complesso, comunque, l'importo è contenuto e il gruppo non può che votare a favore, perché in questo caso non si può certo andare contro a quella che è una legittima istanza da parte di un cittadino e di conseguenza il voto sarà favorevole a questo riconoscimento di debito fuori bilancio.

Dato atto che la presente deliberazione è coerente con le previsioni contenute nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 approvato con delibera di Consiglio n. 8 del 25/02/2025;

Con la votazione che di seguito si riporta, espressa a scrutinio palese per alzata di mano:

PRESENTI	25	
ASTENUTI	05	Bettelli, Galletta, Malmusi, Pasini, Pelloni
FAVOREVOLI	20	
CONTRARI	//	

DELIBERA

1. Di riconoscere il debito fuori bilancio derivante le sentenze n. 289/2024 e n. 290/2024 del Giudice di Pace di Modena con le quali l'Unione Terre di Castelli è stata condannata al pagamento dell'importo complessivo di €. 369,96;

2. Di imputare la spesa onnicomprensiva di **€. 369,96**, alla Missione 3, programma 1, cap. 3031/68 "SPESA PER TUTELA LEGALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE" del Bilancio di previsione 2025-2027;

3. Di demandare al Dirigente della Struttura Affari Generali gli adempimenti inerenti trasmissione della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Procura Generale Regionale della sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna – Bologna – ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge n. 289 del 27.12.2002.

4. Di demandare al Dirigente del Corpo Unico di Polizia Locale gli adempimenti inerenti la liquidazione delle somme definite quali risarcimento alla parte vincitrice del giudizio.

INDI IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Stante l'urgenza di completare il presente procedimento per liquidare nel minor tempo possibile le competenze dovute alla parte vincitrice del giudizio oggetto di considerazione.

Con la votazione che di seguito si riporta, espressa a scrutinio palese per alzata di mano:

PRESENTI	25	
ASTENUTI	05	Bettelli, Galletta, Malmusi, Pasini, Pelloni
FAVOREVOLI	20	
CONTRARI	//	

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Unione Comuni Terre Castelli – Deliberazione n. 56 del 27/11/2025

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente del Consiglio
ROSSELLA CACI

Il Vice Segretario
ELISABETTA MANZINI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
